



CIRCOLARE INFORMATIVA 07/07

Milano, 26 aprile 2007

OGGETTO: Comunicazione Banca d'Italia n. 414668 del 23/04/2007 "Segnalazioni di vigilanza prudenziali".

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI

ABF FACTORING
AOSTA FACTOR
BANCA CARIGE
BANCA IFIS
Banco di Desio e della Brianza
BCC FACTORING
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFACE FACTORING ITALIA
CREDEMFACOR
EMIL-RO FACTOR
ENEL.FACTOR
FACTORCOOP
FARMAFACTORING
FERCREDIT
FIDIS
FORTIS COMMERCIAL FINANCE
GE COMMERCIAL FINANCE B. F.
GENERALFINANCE
IBM ITALIA SERV. FINANZIARI
IFITALIA
INTESA MEDIOFACTORING
INTESA SANPAOLO
ITALEASE FACTORIT
ITALEASE FINANCE
MCC
MPS Leasing & Factoring
RIESFACTORING
SERFACTORING
SG FACTORING
SIDERFACTOR
SIS.PA.
TEX FACTOR
UNICREDIT FACTORING

Ettore SINNONA
Enrico DEHO'
Gian Luigi MOLFINO
Alberto STACCIONE
DIREZIONE GENERALE
Pier Luigi GUZZETTI
Gianpiero BERTOLI
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
Paolo LICCIARDELLO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
Rossella BOGINI
Mauro BORGIALLO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
Gianfranco LANZA
DIREZIONE GENERALE
Sandra MALANCA
DIREZIONE GENERALE
Antonio DE MARTINI
Luigi REDAELLI
Marcello MESSINA
DIREZIONE GENERALE
Rossano FOLZINI
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
Gianpiero BERTOLI
Gianluigi RIVA
Gianpiero BERTOLI
Fausto GALMARINI

ASSOCIATI SOSTENITORI

SEFIN

Claudia NEGRI

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
SERVIZIO VIGILANZA SUGLI ENTI CREDITIZI (840)

DIVISIONE BILANCI E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA (014)

N. 414668 Roma, 23-04-2007

(da citare nella risposta)

AI CAPI

DEI SERVIZI E DELLE FILIALI

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

Fascicolo A2

Sottoclassificazione FAW2

Oggetto: Segnalazioni di vigilanza prudenziali.

Con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" si è data attuazione alle direttive comunitarie in materia di adeguatezza patrimoniale degli intermediari (2006/48/CE e 2006/49/CE, del 14 giugno 2006).

La disciplina prudenziale contenuta nella citata Circolare è entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, fatta salva la facoltà riconosciuta agli intermediari di posticiparne l'applicazione al 1° gennaio 2008, mantenendo sino al 31 dicembre 2007 il previgente regime prudenziale, limitatamente ai seguenti istituti, su base individuale e consolidata: coefficiente di solvibilità, grandi rischi, rischi di mercato e posizione patrimoniale.

Ciò premesso - nelle more dell'emanazione dell'aggiornamento della Circolare n. 155 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", con il quale saranno istituiti schemi segnaletici coerenti con le nuove regole prudenziali - nell'acclusa nota tecnica si illustra il comportamento segnaletico che:

- 1) tutte le banche devono tenere ai fini della compilazione del patrimonio di vigilanza (punti 1 e 2 dell'acclusa nota tecnica);
- 2) le sole banche che hanno scelto di applicare dal 2007 il nuovo regime prudenziale devono tenere ai fini della compilazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti patrimoniali (punto 3 dell'acclusa nota tecnica).

Si pregano le Filiali di portare, con cortese urgenza, il contenuto del presente messaggio a conoscenza delle banche e delle

società finanziarie capogruppo aventi sede nelle rispettive zone di competenza.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO
C. Clemente F. Passacantando

NOTA TECNICA

1. Deduzioni delle partecipazioni

La nuova normativa in materia di patrimonio di vigilanza prevede, fra l'altro, la deduzione delle interessenze azionarie in banche e società finanziarie (inclusa la partecipazione nella Banca d'Italia (1)) nonché degli strumenti innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e degli strumenti subordinati emessi da tali soggetti, per il 50 per cento, dal patrimonio di base e, per il 50 per cento, dal patrimonio supplementare. Il medesimo criterio si applica alle partecipazioni in società di assicurazione e alle passività subordinate emesse da tali società (2).

Al riguardo, relativamente alle interessenze azionarie e agli altri strumenti patrimoniali emessi dalle banche e dalle società finanziarie si fa presente che devono continuare ad essere segnalate per l'intero importo, convenzionalmente, nelle sottovoci 4611.04 - 20 e 34611.02 - 32 ("elementi da dedurre") delle segnalazioni di vigilanza, rispettivamente, individuali e consolidate.

Le partecipazioni e le passività subordinate emesse dalle società di assicurazione e acquistate dalle banche prima del 20 luglio 2006 vanno rilevate per l'intero importo, convenzionalmente, nelle sottovoci 4611.24 e 34611.36 ("elementi da dedurre - partecipazioni in società di assicurazione - partecipazioni") delle segnalazioni di vigilanza, rispettivamente, individuali e consolidate.

Le partecipazioni e le passività subordinate emesse dalle società di assicurazione, diverse da quelle anzidette, vanno rilevate per l'intero importo, convenzionalmente, nelle sottovoci 4611.26 e 34611.38 ("elementi da dedurre - partecipazioni in società di assicurazione - passività subordinate") delle segnalazioni di vigilanza, rispettivamente, individuali e consolidate.

Inoltre, si precisa che l'ammontare dei prestiti subordinati utilizzabili a "copertura" dei rischi di mercato deve continuare ad essere rilevato nelle sottovoci 5850.18 e 34860.18 ("requisiti

¹ Il valore di bilancio della partecipazione, al 31.12.2004, va dedotto in base a un piano di ammortamento in quote costanti lungo un arco temporale di 5 anni (cfr. la lettera di questi Centrali Uffici n. 1145487 del 29 novembre 2005).

² Ad eccezione, sino al 31.12.2012, delle partecipazioni e delle passività subordinate emesse da società di assicurazione acquistate dalle banche prima del 20 luglio 2006, le quali sono dedotte dal totale del patrimonio di base e supplementare.

patrimoniali - rischi di mercato - prestiti subordinati utilizzabili a "copertura" dei rischi di mercato) delle segnalazioni di vigilanza, rispettivamente, individuali e consolidate.

2. Rischio Paese

Anche se le deduzioni patrimoniali connesse con il rischio Paese non vanno più operate, le banche sono tenute a segnalare, per finalità connesse con l'attività di vigilanza, le sottovoci 4615.08 - 92 e 34615.08 - 92 delle segnalazioni di vigilanza, rispettivamente, individuali e consolidate.

3. Regime transitorio per le segnalazioni del patrimonio di vigilanza e dei requisiti patrimoniali

Con riferimento alle sole banche che hanno optato di calcolare dal 2007 i requisiti patrimoniali secondo le disposizioni prudenziali contenute nella Circolare n. 263 si precisa che:

- a) le deduzioni patrimoniali da operare dal solo patrimonio di base (es. "rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza") vanno, convenzionalmente, indicate nelle sottovoci 4601.82 e 34601.82 ("patrimonio di base - elementi negativi - totale degli elementi negativi del patrimonio di base") delle segnalazioni di vigilanza, rispettivamente, individuali e consolidate;
- b) le deduzioni patrimoniali (diverse da quelle di cui al precedente punto a), da operare per il 50 per cento dal patrimonio di base e per il 50 per cento dal patrimonio supplementare, vanno convenzionalmente indicate per l'intero importo nelle sottovoci 4611.22 e 34611.34 ("elementi da dedurre - totale degli elementi da dedurre") delle segnalazioni di vigilanza, rispettivamente, individuali e consolidate;
- c) con riferimento al rischio di credito e al rischio di controparte (portafoglio bancario), non sono tenute a produrre le sezioni 9.2 "Coefficiente di solvibilità individuale - Attività di rischio per cassa e fuori bilancio" e IV.2 "Coefficiente di solvibilità consolidato - Attività di rischio per cassa e fuori bilancio" delle segnalazioni di vigilanza, rispettivamente, individuali e consolidate. Il relativo requisito patrimoniale va segnalato nelle sottovoci 5850.02/04 e 34860.02 delle segnalazioni di vigilanza, rispettivamente, individuali e consolidate;
- d) con riferimento ai grandi rischi, da calcolare secondo le nuove

regole prudenziali, devono continuare ad essere prodotte le vigenti segnalazioni di cui alle sezioni 9.3 e IV.3 delle segnalazioni di vigilanza, rispettivamente, individuali e consolidate;

- e) con riferimento ai rischi di mercato (esclusi il rischio di controparte e il rischio di regolamento) - sezioni 9.4 e IV.4 delle segnalazioni di vigilanza, rispettivamente, individuali e consolidate - devono continuare ad essere prodotte le vigenti segnalazioni. Si precisa inoltre che: 1) relativamente al rischio specifico dei titoli di debito le "posizioni relative ad emittenti ad alto rischio" vanno, convenzionalmente, segnalate nelle voci 5824 e 34830.22 ("portafoglio di negoziazione di vigilanza - rischio specifico - titoli di debito"), attribuito informativo "tipologia emittenti": 8; 2) la voce 5833 ("portafoglio di negoziazione di vigilanza: certificati di partecipazione a O.I.C.R. - rischio di posizione - posizioni lunghe") delle segnalazioni di vigilanza individuali non deve essere prodotta; il requisito patrimoniale a fronte di tali certificati va rilevato nelle sottovoci 5844.42 e 34830.42 ("portafoglio di negoziazione di vigilanza: requisiti patrimoniali - rischio di posizione di certificati di partecipazione a O.I.C.R.") delle segnalazioni di vigilanza, rispettivamente, individuali e consolidate;
- f) con riferimento al rischio di controparte del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza le voci 5840 e 34815 delle sezioni 9.4 e IV.4 delle segnalazioni, rispettivamente, individuali e consolidate non devono essere prodotte. Nelle sottovoci 5844.62 e 34830.62 ("portafoglio di negoziazione di vigilanza: requisiti patrimoniali - rischio di controparte") delle sezioni 9.4 e IV.4 delle segnalazioni, rispettivamente, individuali e consolidate va rilevato il requisito patrimoniale per il rischio di controparte del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;
- g) con riferimento al rischio di regolamento del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza nella voce 5836 ("portafoglio di negoziazione di vigilanza: rischio di regolamento - esposizione") della sezione 9.4 delle segnalazioni individuali vanno rilevate soltanto le esposizioni connesse con le transazioni DVP (c.d. "Delivery Versus Payment"). Viceversa, non formano oggetto di rilevazione le esposizioni connesse con le transazioni non DVP. Nelle sottovoci 5844.52 e 34830.52 ("portafoglio di negoziazione di vigilanza: requisiti patrimoniali - rischio di regolamento") delle sezioni 9.4 e IV.4 delle segnalazioni, rispettivamente, individuali e consolidate va rilevato il requisito patrimoniale per il rischio di regolamento a fronte delle transazioni sia DVP

sia non DVP;

- h) con riferimento alla posizione patrimoniale - sezioni 9.5 e IV.5 delle segnalazioni di vigilanza, rispettivamente, individuali e consolidate - devono continuare ad essere prodotte le vigenti segnalazioni;
- i) con riferimento al rischio operativo, il relativo requisito patrimoniale andrà segnalato, convenzionalmente, nelle sottovoci 5850.26 e 34860.32 ("requisiti patrimoniali - altri requisiti") delle segnalazioni di vigilanza, rispettivamente, individuali e consolidate. Nelle segnalazioni individuali le banche appartenenti a gruppi bancari che non presentano deficienze patrimoniali a livello consolidato segnalano un importo ridotto del 25 per cento;
- j) le banche appartenenti a gruppi bancari che non presentano deficienze patrimoniali a livello consolidato possono ridurre il loro requisito patrimoniale individuale del 25 per cento. Ciò premesso, ai fini delle segnalazioni esse: a) calcolano il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di credito e di controparte (portafoglio bancario) applicando alle attività di rischio ponderate un coefficiente del 6 per cento, in luogo del 7 per cento. L'importo così determinato va convenzionalmente rilevato nella sottovoce 5850.02 ("requisiti patrimoniali - rischi di credito - requisito 7%"); b) calcolano il requisito patrimoniale per il rischio generico dei titoli di debito applicando i coefficienti di "duration" e di "volatilità" di pertinenza delle banche non appartenenti a gruppi. Nella voce 5844 ("portafoglio di negoziazione di vigilanza: requisiti patrimoniali") gli importi dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato, calcolati come se la banca non appartenesse a un gruppo bancario, vanno segnalati al netto della anzidetta riduzione del 25 per cento (in particolare, il requisito a fronte del rischio generico su titoli di debito va segnalato nelle sottovoci relative alle "banche appartenenti a gruppi"). Relativamente al rischio operativo si rinvia al precedente punto i).

Si fa presente che il nostro Istituto si riserva di richiedere l'invio di eventuali rilevazioni "ad hoc" sui profili di rischio (esposizioni ecc.) per i quali è segnalato unicamente il requisito patrimoniale.